



Città di Minerbio

Bologna

ORDINANZA SINDACALE N. 5 /2024

OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE PER L'ESTENSIONE DEL PERIODO DI ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALIMENTATI A GAS NATURALE SINO AL GIORNO 30 APRILE 2024.

IL SINDACO

BONORI ROBERTA

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs
n 82/2005 e s.m.i.)*

OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE PER L'ESTENSIONE DEL PERIODO DI ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALIMENTATI A GAS NATURALE SINO AL GIORNO 30 APRILE 2024.

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n. 192";

VISTO inoltre il D.M. 383 del 06/10/2022 "Piano nazionale contenimento dei consumi di gas nazionale - Misura di contenimento del riscaldamento";

CONSIDERATO che il Comune di Minerbio è compreso nella fascia climatica "E", per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è fissato in 13 ore giornaliere per il periodo compreso tra il 22 Ottobre sino al 7 Aprile;

RITENUTO necessario ai sensi dell'art. 1 comma 6 del D.M. 383/2022, in funzione dell'anomala presenza di basse temperature, di assumere la presente ordinanza per l'estensione del periodo di accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria, quindi non superiore a 6 ore e 30 minuti;

CONSIDERATO di estendere il periodo di accensione facoltativa per il periodo compreso tra la data di esecutività della presente sino al giorno 30 Aprile 2024 compreso;

CONSIDERATO che obiettivo primario del presente atto è tutelare la salute delle fasce più fragili della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute;

VISTO l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che "il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge";

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

l'estensione del periodo in cui è consentita l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale a far data dall'esecutività della presente e sino al giorno 30 aprile 2024 compreso, in deroga ai limiti temporali ordinari fissati dal D.M. 383/2022, con un orario giornaliero di accensione per il periodo della presente deroga non superiore a 6 ore e 30 minuti giornaliere, e comunque nella fascia compresa fra le ore 5.00 e le ore 23.00;

DA ATTO

- che ai sensi della normativa succitata, per la stagione invernale 2023/2024 i valori di temperatura dell'aria indicati nell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 74/2013 sono ridotti di 1°C;
- che le disposizioni limitative relative alla sola durata di attivazione giornaliera degli impianti non si applicano ai casi di cui all'art. 1 comma 5 del D.M. 383/2022.

DISPONE INOLTRE

- che la presente venga pubblicata all'albo pretorio comunale al fine di dare informazione alla cittadinanza;
- di inviare copia del presente atto al 2° Settore Gestione del Territorio, al servizio associato di Polizia Locale ed al Servizio Comunicazione dell'Ente per quanto di competenza.
- La pubblicazione del presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Minerbio e sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è individuato nel Geom. Fabio Manservigi, facente funzioni del Responsabile del 2° Settore Gestione del Territorio servizio lavori e Manutenzioni.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, si comunica che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi di cui all'art. 6 e seguenti del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di cui all'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 (rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica).

L'inosservanza delle presenti disposizioni è punita ai sensi della L. 689/1981.

La forza pubblica e la Polizia Locale sono preposte al controllo ed osservanza della presente ordinanza.